



Cosa succede se non pago il bollo

Autore : Redazione

Data: 02/09/2018

Il bollo auto è una scadenza a cui deve adempiere chi è in possesso di un veicolo, sia esso un'auto, una moto o un furgoncino. Pagare in ritardo o non pagare affatto può comportare dei rischi.

Il **pagamento del bollo** avviene una volta l'anno. È un'incombenza a cui siamo tenuti se possediamo un qualsiasi veicolo che ci permette di spostarci in tutta libertà. In fondo, se scegliamo un'auto (o una moto) al posto dei trasporti pubblici, dobbiamo prendere in considerazione tutti i costi ad essa connessi. Quindi anche il bollo. Conosciuta anche come **tassa automobilistica**, in realtà il bollo è una spesa che devono supportare tutti coloro che sono in **possesso di un mezzo** capace di circolare



su strada. Rientrano i motoveicoli, i ciclomotori, i rimorchi e le minicar, insomma tutti quei mezzi dotati di una targa. Ma nonostante la passione per le ruote e il sogno di possedere l'auto dei propri sogni, sempre più spesso ci "dimentichiamo" di pagare il bollo, magari con la scusa che le strade sono disastrose. Ma **cosa succede se non pago il bollo** e quali sono le conseguenze?

Vediamo insieme i casi di mancato pagamento del bollo.

Che cos'è il bollo?

Abbiamo detto che si parla spesso di **bollo auto**, nonostante tutto esso sia dovuto per quei veicoli che possono circolare su strada, compresi i rimorchi di una certa dimensione. Il bollo non è altro che una tassa la cui gestione del tributo è affidata alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano.

Trattandosi di un tributo locale, il relativo gettito finirà nelle casse della Regione ove si è iscritti agli uffici anagrafe, quindi si è presi la residenza. Se ad esempio Tizio abita in Sicilia ma lavora per sei mesi all'anno in Lombardia utilizzando un veicolo di sua proprietà, la relativa tassa sarà devoluta alla regione siciliana.

Dire che il **bollo** è la tassa per poter circolare su strada è errato. In realtà il presupposto del tributo è il **possesso del veicolo**, la proprietà. Non il fatto stesso di poter girare liberamente ovunque vogliamo. Tant'è vero che sono onerati nel pagare il bollo anche coloro che, ad esempio, posseggono un veicolo non funzionante ma con ancora le targhe.

Il gettito fiscale derivante dal bollo servirebbe a rendere più sicure e percorribili le strade. In effetti una delle differenze fra i termini "tassa" ed "imposta" è proprio questa: i soldi provenienti dalle tasse vengono utilizzati per scopi specifici, ovverosia per garantire servizi pubblici adeguati ai cittadini.

Che sia giusto o sbagliato, il **bollo deve essere pagato** entro certi termini. Se ad esempio esso scade il 30 Aprile, sarà possibile procedere con il pagamento nel mese successivo, considerando che il termine ultimo è proprio il 31 Maggio. In caso di inadempimento si può procedere:

- con il pagamento ritardato, maggiorato di una certa cifra;
- con il pagamento della relativa cartella, inoltrata al proprietario del veicolo dopo alcuni anni.

Bollo: chi deve pagarlo?

Il bollo spetta ai possessori di autoveicoli e motoveicoli. Ma cosa significa "possesso"?



Secondo la legge **[1]** il possesso è quel potere che una persona ha su un determinato bene. Questo potere gli consente di esercitare liberamente ogni tipo di diritto derivante dalla proprietà del bene.

Questa premessa ci serve per capire chi è il soggetto a cui spetta **l'obbligo di pagare il bollo** poiché, in caso di inadempimento, la relativa cartella esattoriale sarà inoltrata solo all'effettivo possessore. In effetti potrebbe capitare che un genitore, per sfruttare vantaggi economici sull'assicurazione del veicolo, si intesti una vettura utilizzata invece dal proprio figlio. O magari il furgoncino usato da Caio in realtà è intestato alla società presso cui lavora.

Al pagamento del bollo sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile, sono **intestataria del veicolo**. L'intestazione è quella presente nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o nell'Archivio Nazionale dei Veicoli della Motorizzazione Civile. Devono pagare il bollo, quindi:

- i proprietari,
- gli usufruttuari,
- gli acquirenti con patto di riservato dominio,
- gli utilizzatori a titolo di leasing,

a prescindere se siano persone fisiche o persone giuridiche. Cosa significa? Posto che le società di capitali possono essere titolari di diritti e doveri proprio come un individuo in carne ed ossa, qualora il veicolo sia di proprietà della s.p.a. X (ma potrebbe essere anche una s.r.l.), costei sarà onerata del pagamento del bollo.

In caso di vendita di un veicolo di seconda mano, in cui risulti che durante l'anno l'auto è stata ceduta da Tizio a Caio, obbligato al pagamento del bollo è colui che risulta proprietario **l'ultimo giorno utile per adempiere alla tassa**. Facciamo un esempio. Tizio ha una macchina di sua proprietà. Il bollo scade il 30 Aprile e può essere pagato entro il 31 Maggio. Tizio vende l'auto a Caio che registra il passaggio di proprietà il 30 Maggio. Onerato al pagamento del bollo sarà, purtroppo, Caio. E non Tizio. È da ricordare però che potrebbero esserci regole differenti da regione a regione.

L'obbligo viene meno proprio quando si perde il possesso del veicolo, ad esempio per fatto di terzo. Potrebbe essere il caso in cui il veicolo venga rubato, o posto sotto sequestro ai fini delle indagini: in questo caso è possibile sospendere il pagamento del bollo procedendo con un'annotazione sul PRA. Qualora l'auto fosse rubata, sarà necessario esporre denuncia e chiedere all'unità territoriale ACI la registrazione della perdita del possesso.

Se il veicolo fosse posto sotto sequestro, è la pubblica amministrazione competente per quel procedimento a richiedere l'annotazione. Se ciò non dovesse avvenire, il



cittadino potrà ricorrere al giudice di pace.

Esistono casi in cui si è esenti dal pagamento del bollo, a volte periodicamente, a volte definitivamente. Ad esempio la una Regione potrebbe prevedere riduzioni o esenzioni temporanee nei confronti di tutti coloro che decidono di demolire la propria auto inquinante per acquistarne una a ridotte emissioni di CO2. L'esenzione definitiva spetta di solito a coloro che acquistano un'auto su misura per persone disabili.

Cosa succede se non pago il bollo?

Si considera come **bollo non pagato** l'inadempimento oltre il termine utile previsto per il versamento della tassa. Quindi il giorno successivo al mese riservato per adempiere in tutta tranquillità.

È necessario fare una distinzione fra **pagamento ritardato e mancato pagamento**. Può capitare, infatti, che per dimenticanza ci si accorge che il bollo è scaduto e si è oltre i termini utili previsti dalla legge. In questo caso, se si desidera pagare il bollo seppur in ritardo, si può procedere con l'adempimento entro l'anno, usufruendo di un istituto chiamato "**ravvedimento operoso**".

Per ravvedimento operoso si intende la possibilità che il Fisco offre al contribuente di regolarizzare la propria condotta entro un certo termine, pagando delle sanzioni che saranno dovute in misura ridotta.

A seconda se il pagamento avviene entro 14, 30 o 90 giorni, la sanzione varia dallo 0,1% fino all'1,67% dell'ammontare dell'imposta. Oltre il novantesimo giorno, la sanzione prevista sarà pari al 3,75%.

Se il ravvedimento operoso è una procedura riconosciuta al contribuente entro un anno dalla scadenza della tassa, l'ulteriore ritardo protrattosi oltre questo termine viene considerato come vero e proprio inadempimento. Ma **quali sono le conseguenze se non pago il bollo?**

Innanzitutto il contribuente potrebbe ricevere un avviso di pagamento che lo invita a saldare il debito. La cartella esattoriale sarà inoltrata a colui che, al termine ultimo previsto per il pagamento del bollo, risulterà essere **possessore del veicolo**, così come individuato presso il PRA. Per essere valida a tutti gli effetti, la cartella deve essere inoltrata **entro tre anni** che decorrono dall'anno successivo a quello entro il quale era necessario versare la tassa. In altri termini, se la legge concede al contribuente un anno per adempiere prospettando sanzioni ridotte, oltre tale anno partirà il conteggio dei tre anni entro i quali potrà essere inoltrata la cartella esattoriale.

Abbiamo utilizzato il condizionale, che in questo caso è d'obbligo. Infatti potrebbe



capitare che la cartella esattoriale venga inoltrata oltre i tre anni previsti dalla legge come **prescrizione del bollo**. In questo caso il contribuente non è tenuto a pagare nessuna cifra e potrà contestare quanto preteso dalla Regioni nelle opportuni sedi.

Quando non si paga il bollo entro l'anno, e non ci si avvale del ravvedimento operoso, le sanzioni applicate sono maggiorate del 30% rispetto all'ammontare della tassa. A tale soglia si aggiunge un ulteriore 0,5% per ogni sei mesi di ritardo, dovuti a titolo di interessi. Facciamo un esempio semplice.

Devo pagare il bollo auto pari a circa 125 euro. Se scade il termine utile per il pagamento, la somma di 125 euro lieviterà delle eventuali sanzioni:

- poniamo il caso che paghi dopo i 90 giorni. Da 125 euro il bollo da pagare sarà poco meno di 130 euro (ai 125 sommo il 3,75% della tassa);
- facciamo che decida di non pagare perché le strade dove abito sono disastrose. All'ente poco importa le ragioni che mi spingono ad essere inadempiente ed in questo caso mi invierà una cartella esattoriale. Per lucrare un po' su, ricevo la cartella l'ultimo mese utile per la prescrizione della tassa, ossia proprio alla scadenza dei tre anni. Non potendo impugnare la cartella per prescrizione, mi troverò a dover pagare

125 euro + 30% + (0.5% x 6)

il cui totale sarà di **165,5 euro**, conteggiando gli interessi dovuti per ogni sei mesi di ritardo.

Se dovessi continuare con la mia condotta inadempiente, senza intraprendere alcuna azione giudiziaria per impugnare la cartella, ulteriore conseguenza potrebbe essere il **fermo amministrativo** sul veicolo di mia proprietà. Qualora dovessi persistere con l'inadempienza, l'ente avrà tutto il diritto di espropriare il mio veicolo per procedere con la vendita, da cui tratterrà quanto dovuto a titolo di tassa.

Che cos'è il fermo amministrativo?

Il **fermo amministrativo** è una misura adottata da un ente pubblico nel caso in cui il proprietario risulti inadempiente ad una tassa o ad un tributo. Si tratta di una specie di blocco, che si traduce in un'apposita annotazione del provvedimento sul PRA in cui si indica la procedura in corso nei confronti del possessore del veicolo.

Il fermo amministrativo può avvenire anche se non si paga il bollo auto oltre i termini previsti dalla cartella esattoriale. Una volta ricevuta la notifica il contribuente avrà 60



giorni di tempo per pagare o per impugnare l'atto. Ma attenzione! Il ricorso contro la cartella esattoriale per il mancato pagamento del bollo auto non prevede automaticamente la sospensione della riscossione o del fermo amministrativo. In altri termini, se non ci sono valide ragioni per sospendere il blocco del mezzo, potrebbe succedere di ritrovarsi con un fermo amministrativo del veicolo nonostante si sia proceduto al ricorso.

Il **fermo auto** può essere evitato se si paga tempestivamente la cartella esattoriale, se si procede alla rateizzazione dell'importo o se si adducono ragioni valide tali da giustificare l'utilizzo del veicolo. In tutti gli altri casi il fermo amministrativo comporterà:

- il divieto di circolazione del veicolo su strada,
- il divieto di demolizione o di radiazione.

Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo potrebbe pure essere venduto, ma la cessione a terzi non comporta la decadenza della procedura. Chi acquisterà un'auto sottoposta a fermo amministrativo non potrà usare la vettura per circolare liberamente.

La cancellazione del fermo dal PRA comporta comunque il pagamento di un'imposta di bollo, il cui ammontare varia da 32,00 fino a 48,00 euro.

Cosa fare se non devo pagare il bollo?

Situazioni comuni a tutti gli italiani sono quelle in cui si riceve una cartella per il **mancato pagamento del bollo**, senza essere effettivamente inadempienti nei confronti dell'ente pubblico. Può darsi che si è esenti dalla tassa, o magari si è provveduti alla richiesta di sospensione del bollo, perché l'auto è stata rubata e non ancora ritrovata. Allora, cosa bisogna fare per non pagare il bollo?

Notificata la cartella, il contribuente ha diritto di agire contro di essa mediante ricorso, che potrà essere effettuato entro 60 giorni dalla ricezione della sanzione. Il bollo è una tassa, e come tale la competenza sulle controversie generate da esso spetta alle Commissioni Tributarie Provinciali con sede nella Provincia di residenza in cui si versa il tributo. Se abito in una regione diversa, ma pago il bollo nella regione dove sono nata, dovrò intentare ricorso presso la Commissione di quest'ultima.

Il ricorso contro la cartella può avvenire per diverse ragioni, come ad esempio:

- per prescrizione della pretesa tributaria, ovvero sia quando sono trascorsi tre



anni;

- per errore di calcolo dell'ammontare dell'importo dovuto;
- perché si è già pagato il tributo nel periodo di riferimento;
- perché si è esenti dalla tassa;
- perché non si è proprietari o possessori del veicolo, si è chiesta la sospensione del bollo o si ha diritto alle esenzioni temporanee.

Quando si decide di impugnare la cartella è possibile chiedere patrocinio non solo ad un avvocato, ma anche ad un dottore commercialista, da un perito commerciale o da un dottore ragioniere. Questi professionisti, per rappresentare in giudizio i propri clienti, devono essere iscritti in appositi albi, pena l'accusa di esercizio abusivo della professione.

Nell'impugnare la cartella il contribuente dovrà inserire tutte le documentazioni necessarie per far valere le proprie pretese, quindi:

- l'atto di vendita o di demolizione del veicolo al tempo in cui sorge la pretesa del tributo;
- la denuncia per furto con la relativa annotazione per la sospensione sul PRA;
- le certificazioni richieste per le esenzioni previste dalle leggi regionali;
- le ricevute di pagamento che attestano l'avvenuto adempimento.

Il rigetto del ricorso da parte del giudice tributario può essere impugnato presso le Commissioni Tributarie Regionali.

Note:

[1] Art. 1140 cod. civ.